



Servizio AUA e Disciplina degli Scarichi

DPR n. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale Società: **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa**
Sede impianto: Via Brigata Osoppo, 174 loc. Vigonovo Fontanafredda (PN) Codice pratica: 193/2017 SUAP 22/2017

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

PREMESSA

1. Fatto

La Società Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa, con sede legale in Via Campardo, 3 in comune di Vittorio Veneto (TV) ed operativa in Via Brigata Osoppo, 174 loc. Vigonovo in comune di Fontanafredda (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha presentato istanza di modifica della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determinazione Dirigenziale n. 672 del 14/03/2014 a favore della Società Cantina Sociale di Sacile e Fontanafredda S.C.A., con sede legale ed operativa in Via Brigata Osoppo, 174 in Comune di Fontanafredda che comprendeva il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza regionale;

chiedendo inoltre di ricomprendere in AUA la

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Fontanafredda in data 23/02/2017 ed è stata acquisita al protocollo n.2017-8985-AMB/GEN del 02/03/2017;
- la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico ALP-

PN/AUA/121;

- sono stati assolti i diritti di bollo;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

La Direzione Centrale Ambiente ed Energia quale Autorità competente ha:

- comunicato, con nota prot n. AMB-GEN-2017-0010472 del 13/03/2017, l'avvio del procedimento;
- indetto la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013;

Dato atto che la presenza di pareri espressi e positivi fa venir meno la necessità di dover effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nella sede istituzionale della CS e che pertanto, la convocazione della stessa risulterebbe un inutile aggravio del procedimento, che nulla apporta allo stesso.

2. Enti coinvolti

Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti:

- Direzione Centrale Ambiente ed Energia, Servizio AUA e disciplina degli scarichi;
- Comune di Fontanafredda;

ARPA FVG è stata informata sul procedimento.

3. Istruttoria

DESCRIZIONE ATTIVITA'

La Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa gestisce una cantina sociale per la vinificazione;

Le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) attività industriale di vinificazione, filtrazione e chiarificazione, in particolare dal lavaggio di impianti e ambienti di lavoro e dal raffreddamento;
- b) servizi igienici;

esse vengono inviate al sistema di trattamento e, successivamente, allo scarico su corpo idrico superficiale recapitante nel Rio Picol attraverso fossato in parte tombinato e in parte a cielo aperto, con presenza di acqua corrente.

Nell'istanza di volturazione, la Società ha dichiarato:

- *"che non viene effettuata alcuna modifica sostanziale all'impianto autorizzato; che nulla è variato circa l'attività autorizzata, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo inviata";*
- che ha la disponibilità dell'impianto come risulta dall'atto di fusione, mediante incorporazione della Società Cantina Sociale di Sacile e Fontanafredda S.C.A., registrato a Conegliano il 29/11/2016 n. 6671 Serie IT (notaio rogante Dr. Alberto Sartorio - Via P.F. Calvi n. 122 - Conegliano (TV));
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti norme per

l'esercizio dell'attività;

- di rispettare quanto indicato nella certificazione antimafia;

4. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;
- Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 *"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"*;
- L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
- Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

5. Motivazione

La decisione al rilascio dell'AUA si fonda sulla presenza delle autorizzazioni settoriali espresse dai soggetti competenti ed in particolare:

- atto di assenso al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come riformulato dal Servizio AUA e disciplina degli scarichi, prot. n. 12147/P del 23/03/2017;
- presa d'atto rilasciata dal Comune di Fontanafredda con nota prot. n. 2017/8283 del 04/05/2017 acquisita al prot n. AMB-GEN-2017-0019712 del 05/05/2017 relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore;

Trattasi, pertanto, di modifica sostanziale dell'AUA.

DECRETA

1. Decisione

Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore della Società Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa, con sede legale in Via Campardo, 3 in comune di Vittorio Veneto (TV) ed operativa in Via Brigata Osoppo, 174 loc. Vigonovo in comune di Fontanafredda (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue industriali anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza regionale, I limiti e le prescrizioni sono riportati **nell'Allegato autorizzazione scarichi regione**;
- presa d'atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sul rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale di cui **all'Allegato parere rumore comune**. Il Comune precisa che *"quando verrà approvato il Piano di Zonizzazione Acustica comunale, la ditta dovrà adeguare i limiti ivi previsti, qualora diversi"*;

Gli allegati sopra descritti sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

L'AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente possedute dall'impresa in particolare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determinazione Dirigenziale n. 672 del 14/03/2014.

2. Durata

La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad **anni quindici (15)** a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.

Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

3. Avvertenze

1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell'impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
 - le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 - vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

4. In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell'impresa o modifiche dell'assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Regione-Autorità competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.
7. L'Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.

Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

4. A chi ricorrere

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Ing. Paolo De Alti

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.